

ARTICOLO DI MDC (Movimento dei Consumatori)

<http://www.stefanomannacio.it/2009/06/24/sentenza-corte-costituzionale-il-pentimento-di-mdc/>

Indennizzo diretto, sentenza della Corte
23/06/2009 - 15:28

Una sentenza della Corte Costituzionale (180/2009) mette in discussione l'indennizzo diretto: la Consulta pone l'accento sul "carattere alternativo, e non esclusivo, dell'azione diretta nei soli confronti del proprio assicuratore".

L'obbligatorietà dell'indennizzo diretto viene messa in discussione dalla sentenza n. 180 della Corte costituzionale pronunciata il 19 giugno. La Corte parla di "carattere alternativo, e non esclusivo, dell'azione diretta nei soli confronti del proprio assicuratore".

Non ci sono ancora commenti dell'ANIA né delle associazioni consumatori che avevano salutato, tutte concordi tranne CODICI, l'introduzione del nuovo istituto come strumento utile per accelerare le liquidazioni dei sinistri, riducendo le spese legali e quindi ponendo le premesse per possibili diminuzioni delle tariffe. Richiesti di un parere da HC, hanno risposto che attendono di leggere e interpretare la sentenza per vedere il da farsi.

Contro l'indennizzo diretto invece si erano pronunciate le categorie degli avvocati e dei consulenti sinistri.

L'indennizzo diretto è entrato in vigore il 1° febbraio 2007. In caso di incidente, i danneggiati non responsabili o responsabili solo in parte sono risarciti direttamente dal proprio assicuratore e non più dall'assicuratore di chi ha causato l'incidente. La procedura dell'indennizzo diretto si applica in caso di incidente tra due veicoli, entrambi con targa italiana, identificati e regolarmente assicurati. Per applicare la procedura di risarcimento basta presentare la denuncia e la richiesta di risarcimento alla propria compagnia che, una volta accertata la totale o parziale ragione del proprio assicurato, rimborserà i danni. L'assicuratore fornirà tutte le informazioni necessarie sulle procedure da seguire e svolgerà opera di assistenza per spiegare i diritti dell'assicurato danneggiato.

Vengono risarciti i danni al veicolo e gli eventuali danni connessi al suo utilizzo (es. fermo tecnico, traino, ecc.); le eventuali lesioni di lieve entità subite dal conducente (fino al 9% di invalidità) e gli eventuali danni alle cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente.

Ma quali sono i cambiamenti legati alla pronuncia e quali i problemi dell'indennizzo diretto? Approfondiamo il tema con un primo parere cui seguiranno, nei prossimi giorni, nuove interviste a rappresentanti delle parti associative e aziendali.

Cosa cambia dunque con la sentenza? L'abbiamo chiesto a Eugenio Diffidenti, avvocato e membro della Direzione nazionale MDC. "Già tribunali di merito avevano indicato che c'era questa tendenza. Si era già proposto con la legge del 1969 ma la giurisprudenza si è attestata sull'alternatività - dichiara Diffidenti - Il decreto legislativo 209 del 2005 all'articolo che riguarda l'indennizzo diretto ha detto che l'azione può esser rivolta anche alla propria compagnia. Sostanzialmente non cambia niente. Bisogna però verificare se questa legge ha raggiunto il suo scopo, se abbia dunque semplificato la situazione. A mio avviso la situazione è invece peggiorata, perché sono aumentati i costi del sinistro, perché oggi il sinistro è gestito da due compagnie di assicurazione quindi i costi sono raddoppiati. La Corte costituzionale ha chiarito che la legge non dice al danneggiato: "devi per forza chiedere il risarcimento del danno alla tua compagnia, ma puoi chiedere il risarcimento del danno alla tua assicurazione". Si tratta di una ulteriore facoltà che si aggiunge alle altre".

Quali dunque i difetti dell'indennizzo diretto? Secondo l'avvocato Diffidenti, "le spese non si riducono e nemmeno i tempi di trattazione dei sinistri. La mole dei sinistri è identica. I costi non si riducono o aumentano perché oggi si deve avere una doppia posizione contabile, presso la propria assicurazione che deve seguire il sinistro e presso l'assicurazione del danneggiante. Ci sono dunque due gestori del sinistro e i costi sono in due società differenti. Alla fine tutto ciò si ripercuote sul costo complessivo di gestione. Si ha una semplificazione? Secondo me no perché si è ampliato il novero di persone cui si può chiedere il risarcimento del danno. Il sistema è più garantista per l'utente ma non semplifica. Secondo me si dovrebbe rendere antieconomico per l'assicurazione pagare in ritardo prevedendo qualche penalità. La legge deve essere modificata e migliorata

"FACOLTATIVITA' DELL'INDENNIZZO DIRETTO DOPO C. COST. n. 180/2009" - Gianluca CASCELLA

<http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/015127.aspx>

Infatti, nell'affermare - sulla scorta della medesima ratio che nel 2008 con la nota ordinanza n. 205 del 13 giugno e le ancora più recenti ordinanze n. 440 e 441 del 23.12.2008 ha condotto la Corte a riconoscere la facoltatività dell'azione ex art. 141 C.A. per il trasportato nei confronti dell'impresa assicuratrice del vettore - la facoltatività del ricorso alla procedura ex art. 149 C.A., anche in questa occasione la Corte Costituzionale riconosce che una migliore e più incisiva tutela del consumatore-danneggiato non può che essere realizzata ammettendo che la procedura di risarcimento diretto si affianchi, senza sostituirla obbligatoriamente, a quella ordinaria, poichè in caso contrario il risultato sarebbe in sostanza esattamente opposto a quello avuto di mira, con una inammissibile limitazione delle possibilità di tutela per il soggetto danneggiato, e quindi con una violazione del fondamentale principio dell'integrale risarcimento del pregiudizio sofferto.

In caso contrario, il danneggiato si vedrebbe preclusa la possibilità di agire contro l'altro e/o gli altri soggetti che, per le circostanze del caso concreto, risultino essere gli unici responsabili per l'accaduto.

Certo è che, a leggere nella legislazione vigente ed in particolare nello stesso Codice delle Assicurazioni, i segnali e gli elementi perché potesse essere prevedibile la conclusione cui è pervenuta la Corte vi erano tutti, ovviamente a volerli leggere con obiettività, senza ignorarli per mere ragioni di tornaconto economico e bilancio.

In particolare, una specifica disposizione del C.D.A., ovvero l'art. 144 del C.d.A – chiaramente ispirato all'art. 2043 C.C. nonché alla normativa comunitaria, in particolare alla Direttiva 2005/14/CE, che notoriamente ha imposto agli stati membri l'adozione di una procedura che consentisse al danneggiato di evocare in giudizio direttamente la Impresa assicuratrice del responsabile civile (che si rifà al principio di cui all'art. 2043 c.c. ancora in essere) nonché tale ultimo soggetto, espressamente prevede(1° comma) che il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Del resto, non va trascurato che l'art. 144 C.D.A. – il quale prevede che il danneggiato ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti della impresa assicuratrice del soggetto civilmente responsabile del danno medesimo, nonché la necessità che, al giudizio instaurato nei confronti di tale ultima impresa, debba partecipare anche il predetto responsabile del danno – è norma che, rappresenta, in sostanza, <il successore> dell'art. 18 L. 990/69, a prova del fatto che il legislatore – a leggere ed interpretare correttamente ed obiettivamente il testo, non è superfluo ripeterlo - ha inteso dare un senso di continuità nella legislazione succedutasi e, soprattutto, nella tutela del danneggiato, che costituisce la ratio della normativa ed il fine ultimo della medesima, ben superiore ai meri interessi economici delle imprese assicuratrici ma anche dei singoli, vista la indubitabile subordinazione delle situazioni patrimoniali alla realizzazione di quelle essenziali e personali del soggetto!

Dalla lettura della norma di cui sopra, già prima dell'intervento della Corte non era dato evincere alcuna limitazione dell'ambito applicativo della medesima, quale ad esempio avrebbe potuto essere un espresso richiamo all'art. 149 C.D.A. quale norma che introduca specifiche ipotesi in cui l'azione ex art. 144 C.D.A non trovi applicazione ; logica conseguenza di questa, che era l'unica corretta lettura, è che il danneggiato, anche nelle ipotesi previste dall'art. 149 C.D.A., era nel pieno diritto di fare ricorso – se tale era la sua intenzione – alla azione diretta nei confronti del responsabile civile e della sua impresa assicuratrice, venendo così integralmente ad essere confermato il sistema previsto dalla legislazione precedente, rispetto alla quale la introduzione del risarcimento diretto, ove inteso come obbligatorio, avrebbe rappresentato un vulnus nella tutela del danneggiato, e certo non un miglioramento.

A tanto si aggiunga che la decisione della Consulta è stata preceduta, nello stesso senso, da una pronunzia di un giudice di pace (precisamente Giudice di Pace di Torino, sentenza n. 3441/09) il quale ha, per così dire, sostanzialmente <anticipato> il riconoscimento della facoltatività della procedura ex art. 149 C.D.A., ritenendo che a tale conclusione dovesse pervenirsi in forza della ratio posta alla base del Codice delle Assicurazioni, il cui obiettivo è quello di assicurare una maggiore tutela del danneggiato – indiscutibilmente soggetto debole – rispetto alla previgente normativa.

Esaminando brevemente la pronunzia, gli elementi di rilievo che emergono dal ragionamento della Corte possono così individuarsi :

1) Innanzitutto, è proprio in base al criterio ermeneutico dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale – secondo il quale, com'è noto, <nell'applicare la legge non si può attribuire ad essa altro senso che quello fatto proprio dalle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore>(1° comma) – che viene in rilievo il carattere facoltativo e non obbligatorio della azione ex art. 149 C.A., tale da porla in rapporto di alternativa con quella ordinaria

ex art. 2054 C.C., in quanto proprio la espressione <può proporre> contenuta nell'art. 149 predetto lascia inequivocabilmente intendere che, quella prevista in favore del danneggiato, è una facultas agendi e non un obbligo.

2) Inoltre, secondo la Corte, da un punto di vista sistematico, non è ammissibile l'equivalenza prospettata dal giudice di pace rimettente tra risparmio di costi (e quindi di premi) ed esclusività dell'azione contro la impresa assicuratrice del danneggiato, perché in realtà il richiamo che l'art. 150 del C.A. formula ai <benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto> sottende un incentivo per le imprese a realizzare, attraverso il rapporto contrattuale diretto con il proprio cliente, le condizioni per migliorare la qualità dei servizi offerti, inclusa la efficienza nel gestire i sinistri, miglioramento in conseguenza del quale giungere ad un mercato realmente e concretamente concorrenziale, nel quale in sostanza l'assicurato-consumatore decida di rivolgersi al meccanismo del risarcimento diretto esclusivamente perché lo reputa più conveniente per soddisfare il proprio diritto al risarcimento, e non perché non ha altra alternativa.

3) Nel porre in evidenza la natura <speciale> della azione ex art. 149 C.D.A., che appunto in quanto tale non esclude certo, per il danneggiato, la possibilità di fare ricorso alle azioni per così dire ordinarie previste dalla normativa tutt'ora vigente (art. 2054 C.C. e lo stesso art. 144 C.D.A. sopra richiamato), la Corte richiama quanto accaduto in precedenza, all'epoca della introduzione della L. 24/12/1969 n. 990, parimenti legislazione speciale al pari del C.D.A., norma che, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, in nessun modo poteva dirsi avere sostituito la azione ordinaria ex art. 2054 C.C., che quindi rimaneva nella piena disponibilità del danneggiato, per affermare che, con il C.D.A. (che ha abrogato e sostituito la L. 24.12.1990 n.69) l'introduzione della azione diretta (ex art. 144) nonché della ipotesi peculiare di essa prevista dall'art. 149 C.D.A., non impedisce al danneggiato di esperire la azione ordinaria ex art. 2054 C.C.

4) Infine, proprio la stessa legge delega, con il suo art. 4 (comma 1 lett.b) che introduce il fondamentale principio della <tutela dei consumatori e più in generale dei contraenti più deboli avuto riguardo alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio> costituisce, secondo la Corte, l'ennesimo elemento a favore della proposta interpretazione della facoltatività dell'indennizzo diretto, in quanto tale principio viene ad essere attuato mettendo a disposizione del consumatore-contraente debole uno strumento in più del quale egli può avvalersi per la tutela dei propri diritti, anche nella fase del processo di liquidazione del danno, rispetto alla quale lo scelta della procedura ex art. 149 C.D.A. gli consente – almeno in astratto, ovviamente – di avvantaggiarsi del fatto che il processo in questione ha come interlocutore non un soggetto estraneo, quale potrebbe essere l'impresa assicuratrice del responsabile civile, bensì la propria impresa assicuratrice, con la quale, visto il rapporto contrattuale intercorrente, potrebbe risultare più agevole il conseguimento del risarcimento.

Venendo agli aspetti pratici, la facoltà di scelta per il danneggiato è, a questo punto, triplice - con tutti i pro ed i contro legati alla scelta della azione ordinaria ex artt. 144 C.D.A. ovvero a quella contro la propria impresa assicuratrice ex art. 149 C.D.A., ed infine a quella ordinaria prevista dal Codice Civile ex art. 2054, ivi incluso ovviamente, in caso di azione ordinaria, la evocazione in giudizio della impresa assicuratrice del danneggiante, unitamente a quest'ultimo. Ovvio corollario del riconoscimento della piena esperibilità della azione ordinaria ex art. 144 C.D.A. consiste nel riconoscimento del diritto al compenso per il legale del danneggiato, che rappresenta l'altra faccia della medaglia costituita dal riconoscimento della libertà, costituzionalmente garantita ex art. 24 Cost., per il soggetto – il danneggiato in questo caso – di avvalersi della assistenza di un legale senza doverne sopportare il costo, il che era stato escluso dalla interpretazione come obbligatoria della procedura ex art. 149 C.D.A., senza che tuttavia a tale indubbio vantaggio per le imprese assicuratrici, fosse poi corrisposto, in concreto – se non raramente - l'effettivo adempimento, da parte di queste ultime, all'obbligo di fornire al danneggiato (proprio assicurato) la indispensabile assistenza tecnico-legale nell'espletamento della procedura in questione, caratterizzata da un elevato tecnicismo e complessità. Sotto altro aspetto, relativamente alla fase stragiudiziale ed in previsione della introduzione di un giudizio, deve ritenersi che i termini relativi al rispetto della proponibilità della azione non siano mutati, per cui vanno sempre rispettate le prescrizioni dettate dagli artt. 145 e 148 C.D.A. con l'invio, quindi, della formale richiesta risarcitoria – completa di tutti gli elementi previsti dalle norme in questione – sia alla impresa assicuratrice del responsabile civile, sia a quella del danneggiato, atteso che, in previsione della scelta dell'azione ex art. 144 ovvero ex art. 149 C.D.A. risulta fondamentale che la costituzione in mora di entrambe le Imprese avvenga nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, e questo certo non potrebbe assolutamente ritenersi un onere gravoso per il danneggiato, in prospettiva della ben più ampia possibilità di tutela riconosciutagli con il ricorso alla azione diretta ex art. 144 C.D.A., sotto tutti i profili sopra evidenziati.

Quindi, nella fase stragiudiziale, il danneggiato ben potrebbe tentare di ottenere il risarcimento dalla propria impresa assicuratrice – in virtù di quel rapporto contrattuale che ad essa lo lega, e quindi in forza del presumibile, in astratto, maggiore possibilità di ricevere un <trattamento> migliore che non da un estraneo quale può essere la impresa del responsabile civile – senza per questo essere vincolato, ove non riesca a trovare un accordo ovvero l'offerta non venga reputata congrua, anche nella successiva fase giudiziale, a dover evocare in giudizio la propria Impresa assicuratrice ; quindi, qualsiasi sia la scelta nella fase giudiziale, ciò che per il danneggiato rimane fondamentale è il rispetto dei termini di proponibilità della stessa, mediante il compimento, nella fase stragiudiziale, delle attività prescritte dagli artt. 145 e 148 C.D.A.

BIS

Con cadenza quasi annuale, il Giudice delle Leggi ritorna ad esaminare il Codice delle Assicurazioni e, in questa occasione, l'esito della sua decisione è ancora più dirimente rispetto non solo all'impianto di tale testo normativo quanto, soprattutto, all'assetto di interessi economici che involgono la concreta applicazione di esso Codice, con i conseguenti prevedibili riflessi economici legati al contenzioso assicurativo ed i suoi costi, ma anche con un doveroso non solo riconoscimento, quanto soprattutto riaffermazione della esigenza di tutela del consumatore/danneggiato/soggetto debole che, in realtà, con il miraggio di una assistenza <tecnica> da parte del proprio assicuratore, era stato sensibilmente limitato e scoraggiato a far valere integralmente i propri diritti.

Infatti, nell'affermare - sulla scorta della medesima ratio che nel 2008 con la nota ordinanza n. 205 del 13 giugno e le ancora più recenti ordinanze n. 440 e 441 del 23.12.2008 ha condotto la Corte a riconoscere la facoltatività dell'azione ex art. 141 C.A. per il trasportato nei confronti dell'impresa assicuratrice del vettore - la facoltatività del ricorso alla procedura ex art. 149 C.A., anche in questa occasione la Corte Costituzionale riconosce che una migliore e più incisiva tutela del consumatore-danneggiato non può che essere realizzata ammettendo che la procedura di risarcimento diretto si affianchi, senza sostituirla obbligatoriamente, a quella ordinaria, poichè in caso contrario il risultato sarebbe in sostanza esattamente opposto a quello avuto di mira, con una inammissibile limitazione delle possibilità di tutela per il soggetto danneggiato, e quindi con una violazione del fondamentale principio dell'integrale risarcimento del pregiudizio sofferto.

In caso contrario, il danneggiato si vedrebbe preclusa la possibilità di agire contro l'altro e/o gli altri soggetti che, per le circostanze del caso concreto, risultino essere gli unici responsabili per l'accaduto.

Certo è che, a leggere nella legislazione vigente ed in particolare nello stesso Codice delle Assicurazioni, i segnali e gli elementi perché potesse essere prevedibile la conclusione cui è pervenuta la Corte vi erano tutti, ovviamente a volerli leggere con obiettività, senza ignorarli per mere ragioni di tornaconto economico e bilancio.

In particolare, una specifica disposizione del C.D.A., ovvero l'art. 144 del C.d.A – chiaramente ispirato all'art. 2043 C.C. nonché alla normativa comunitaria, in particolare alla Direttiva 2005/14/CE, che notoriamente ha imposto agli stati membri l'adozione di una procedura che consentisse al danneggiato di evocare in giudizio direttamente la Impresa assicuratrice del responsabile civile (che si rifà al principio di cui all'art. 2043 c.c. ancora in essere) nonché tale ultimo soggetto, espressamente prevede(1° comma) che il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Del resto, non va trascurato che l'art. 144 C.D.A. – il quale prevede che il danneggiato ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti della impresa assicuratrice del soggetto civilmente responsabile del danno medesimo, nonché la necessità che, al giudizio instaurato nei confronti di tale ultima impresa, debba partecipare anche il predetto responsabile del danno – è norma che, rappresenta, in sostanza, <il successore> dell'art. 18 L. 990/69, a prova del fatto che il legislatore – a leggere ed interpretare correttamente ed obiettivamente il testo, non è superfluo ripeterlo - ha inteso dare un senso di continuità nella legislazione succedutasi e, soprattutto, nella tutela del danneggiato, che costituisce la ratio della normativa ed il fine ultimo della medesima, ben superiore ai meri interessi economici delle imprese assicuratrici ma anche dei singoli, vista la indubitabile subordinazione delle situazioni patrimoniali alla realizzazione di quelle essenziali e personali del soggetto!

Dalla lettura della norma di cui sopra, già prima dell'intervento della Corte non era dato evincere alcuna limitazione dell'ambito applicativo della medesima, quale ad esempio avrebbe potuto essere un espresso richiamo all'art. 149 C.D.A. quale norma che introduca specifiche ipotesi in cui l'azione ex art. 144 C.D.A non trovi applicazione ; logica conseguenza di questa, che era l'unica corretta lettura, è che il danneggiato, anche nelle ipotesi previste dall'art. 149 C.D.A., era nel pieno diritto di fare ricorso – se tale era la sua intenzione – alla azione diretta nei confronti del responsabile civile e della sua impresa assicuratrice, venendo così integralmente ad essere confermato il sistema previsto dalla legislazione precedente, rispetto alla quale la introduzione del risarcimento diretto, ove inteso come obbligatorio, avrebbe rappresentato un vulnus nella tutela del danneggiato, e certo non un miglioramento.

A tanto si aggiunga che la decisione della Consulta è stata preceduta, nello stesso senso, da una pronunzia di un giudice di pace (precisamente Giudice di Pace di Torino, sentenza n. 3441/09) il quale ha, per così dire, sostanzialmente <anticipato> il riconoscimento della facoltatività della procedura ex art. 149 C.D.A, ritenendo che a tale conclusione dovesse pervenirsi in forza della ratio posta alla base del Codice delle Assicurazioni, il cui obiettivo è quello di assicurare una maggiore tutela del danneggiato – indiscutibilmente soggetto debole – rispetto alla previgente normativa.

Esaminando brevemente la pronunzia, gli elementi di rilievo che emergono dal ragionamento della Corte possono così individuarsi :

1) Innanzitutto, è proprio in base al criterio ermeneutico dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale – secondo il quale, com'è noto, <nell'applicare la legge non si può attribuire ad essa altro senso che quello fatto proprio dalle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore>(1° comma) – che viene in rilievo il carattere facoltativo e non obbligatorio della azione ex art. 149 C.A., tale da porla in rapporto di alternativa con quella ordinaria ex art. 2054 C.C., in quanto proprio la espressione <può proporre> contenuta nell'art. 149 predetto lascia inequivocabilmente intendere che, quella prevista in favore del danneggiato, è una *facultas agendi* e non un obbligo.

2) Inoltre, secondo la Corte, da un punto di vista sistematico, non è ammissibile l'equivalenza prospettata dal giudice di pace rimettente tra risparmio di costi (e quindi di premi) ed esclusività dell'azione contro la impresa assicuratrice del danneggiato, perché in realtà il richiamo che l'art. 150 del C.A. formula ai <benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto> sottende un incentivo per le imprese a realizzare, attraverso il rapporto contrattuale diretto con il proprio cliente, le condizioni per migliorare la qualità dei servizi offerti, inclusa la efficienza nel gestire i sinistri, miglioramento in conseguenza del quale giungere ad un mercato realmente e concretamente concorrenziale, nel quale in sostanza l'assicurato-consumatore decida di rivolgersi al meccanismo del risarcimento diretto esclusivamente perché lo reputa più conveniente per soddisfare il proprio diritto al risarcimento, e non perché non ha altra alternativa.

3) Nel porre in evidenza la natura <speciale> della azione ex art. 149 C.D.A., che appunto in quanto tale non esclude certo, per il danneggiato, la possibilità di fare ricorso alle azioni per così dire ordinarie previste dalla normativa tutt'ora vigente (art. 2054 C.C. e lo stesso art. 144 C.D.A. sopra richiamato), la Corte richiama quanto accaduto in precedenza, all'epoca della introduzione della L. 24/12/1969 n. 990, parimenti legislazione speciale al pari del C.D.A., norma che, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, in nessun modo poteva dirsi avere sostituito la azione ordinaria ex art. 2054 C.C., che quindi rimaneva nella piena disponibilità del danneggiato, per affermare che, con il C.D.A. (che ha abrogato e sostituito la L. 24.12.1990 n.69) l'introduzione della azione diretta (ex art. 144) nonché della ipotesi peculiare di essa prevista dall'art. 149 C.D.A., non impedisce al danneggiato di esperire la azione ordinaria ex art. 2054 C.C.

4) Infine, proprio la stessa legge delega, con il suo art. 4 (comma 1 lett. b) che introduce il fondamentale principio della <tutela dei consumatori e più in generale dei contraenti più deboli avuto riguardo alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio> costituisce, secondo la Corte, l'ennesimo elemento a favore della proposta interpretazione della facoltatività dell'indennizzo diretto, in quanto tale principio viene ad essere attuato mettendo a disposizione del consumatore-contraente debole uno strumento in più del quale egli può avvalersi per la tutela dei propri diritti, anche nella fase del processo di liquidazione del danno, rispetto alla quale lo scelta della procedura ex art. 149 C.D.A. gli consente – almeno in astratto, ovviamente – di avvantaggiarsi del fatto che il processo in questione ha come interlocutore non un soggetto estraneo, quale potrebbe essere l'impresa assicuratrice del responsabile civile, bensì la propria impresa assicuratrice, con la quale, visto il rapporto contrattuale intercorrente, potrebbe risultare più agevole il conseguimento del risarcimento.

Venendo agli aspetti pratici, la facoltà di scelta per il danneggiato è, a questo punto, triplice - con tutti i pro ed i contro legati alla scelta della azione ordinaria ex art. 144 C.D.A. ovvero a quella contro la propria impresa assicuratrice ex art. 149 C.D.A., ed infine a quella ordinaria prevista dal Codice Civile ex art. 2054, ivi incluso ovviamente, in caso di azione ordinaria, la evocazione in giudizio della impresa assicuratrice del danneggiante, unitamente a quest'ultimo.

Ovvio corollario del riconoscimento della piena esperibilità della azione ordinaria ex art. 144 C.D.A. consiste nel riconoscimento del diritto al compenso per il legale del danneggiato, che rappresenta l'altra faccia della medaglia costituita dal riconoscimento della libertà, costituzionalmente garantita ex art. 24 Cost., per il soggetto – il danneggiato in questo caso – di avvalersi della assistenza di un legale senza doverne sopportare il costo, il che era stato escluso dalla interpretazione come obbligatoria della procedura ex art. 149 C.D.A., senza che tuttavia a tale indubbio vantaggio per le imprese assicuratrici, fosse poi corrisposto, in concreto – se non raramente - l'effettivo adempimento, da parte di queste ultime, all'obbligo di fornire al danneggiato (proprio assicurato) la indispensabile assistenza tecnico-legale nell'espletamento della procedura in questione, caratterizzata da un elevato tecnicismo e complessità.

Sotto altro aspetto, relativamente alla fase stragiudiziale ed in previsione della introduzione di un giudizio, deve ritenersi che i termini relativi al rispetto della proponibilità della azione non siano mutati, per cui vanno sempre rispettate le prescrizioni dettate dagli artt. 145 e 148 C.D.A. con l'invio, quindi, della formale richiesta risarcitoria – completa di tutti gli elementi previsti dalle norme in questione – sia alla impresa assicuratrice del responsabile civile, sia a quella del danneggiato, atteso che, in previsione della scelta dell'azione ex art. 144 ovvero ex art. 149 C.D.A. risulta fondamentale che la costituzione in mora di entrambe le Imprese avvenga nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, e questo certo non potrebbe assolutamente ritenersi un onere gravoso per il danneggiato, in prospettiva della ben più ampia possibilità di tutela riconosciutagli con il ricorso alla azione diretta ex art. 144 C.D.A., sotto tutti i profili sopra evidenziati.

Quindi, nella fase stragiudiziale, il danneggiato ben potrebbe tentare di ottenere il risarcimento dalla propria impresa assicuratrice – in virtù di quel rapporto contrattuale che ad essa lo lega, e quindi in forza del presumibile, in astratto, maggiore possibilità di ricevere un <trattamento> migliore che non da un estraneo quale può essere la impresa del responsabile civile – senza per questo essere vincolato, ove non riesca a trovare un accordo ovvero l’offerta non venga reputata congrua, anche nella successiva fase giudiziale, a dover evocare in giudizio la propria Impresa assicuratrice ; quindi, qualsiasi sia la scelta nella fase giudiziale, ciò che per il danneggiato rimane fondamentale è il rispetto dei termini di proponibilità della stessa, mediante il compimento, nella fase stragiudiziale, delle attività prescritte dagli artt. 145 e 148 C.D.A.

14.07.2009

Gianluca Cascella

<http://www.in-giustizia.it/ingiustizia/modules.php?name=News&file=article&sid=597>

Un nuovo destino per l’indennizzo diretto Pietro Di Tosto Avvocato del Foro di Roma

Ricordo la prima volta che ho letto il testo del nuovo codice delle assicurazioni elaborato dal Ministro dello Sviluppo Economico On. Marzano, correva l’anno 2004, il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi (aveva vinto le elezioni nel 2001), lessi le novità sul terzo trasportato ed in materia di F.G.V.S.e lo trovai un testo equilibrato ed in linea con la legge delega. Poi ci furono le elezioni regionali del 2005, vinse il centrosinistra, arrivò un rimpasto di governo, venne sostituito l’On. Marzano con l’On. Scajola (dimissionario dal Ministero degli Interni qualche anno prima dopo l’omicidio del prof. Biagi).

Non appena si insediò il Ministro chiesi un nuovo incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, venni ricevuto unitamente ad alcuni colleghi dal Sottosegretario On. Cota (all’epoca Consigliere regionale della Lega Nord, avvocato penalista di Novara) il quale ci riferì che era intenzione del Ministero di far ridurre le polizze assicurative e che per raggiungere questo obiettivo anche gli avvocati dovevano fare dei sacrifici ed in conclusione avrebbero aggiunto al testo del codice delle assicurazioni l’indennizzo diretto. Nonostante tutti i tentativi di far comprendere al Sottosegretario l’impossibilità che in l’Italia le polizze assicurative possano diminuire, che le norme devono essere emanate nel rispetto della Carta Costituzionale, proposi un tavolo tecnico tra avvocati, magistrati, assicuratori e governo per elaborare un testo di legge equilibrato.

Ci rispose che il Ministero aveva incontrato le associazioni dei consumatori e che il nuovo testo con l’aggiunta dell’indennizzo diretto era piaciuto a tutti (evviva)!!!

Nei mesi successivi insieme ad un gruppo di amici abbiamo costituito l’A. D. U. AS. (associazione danneggiati ed utenti assicurativi) con l’unico obiettivo di tutelare i cittadini danneggiati al fine di ottenere un giusto ed equo risarcimento del danno. Volevamo difendere il cittadino danneggiato che con l’indennizzo diretto, oltre ad avere già l’obbligo di stipulare un contratto assicurativo, doveva far valutare i danni fisici, morali e materiali, accettare l’assistenza tecnica della propria compagnia assicuratrice. Inoltre, quest’ultima risarciva i danni e consigliava se il risarcimento era corretto, fuori gli avvocati dal risarcimento, se lo vuoi caro danneggiato te lo paghi da solo. Come poteva un danneggiato conoscere il valore del risarcimento, chi gli avrebbe detto se l’offerta era adeguata all’effettivo danno subito??? L’indennizzo diretto ... diretto a chi!!!

L’8.12.2005 scrissi per l’A.D.U.AS. una memoria al Consiglio di Stato che doveva emettere il proprio parere consultivo, il testo dell’indennizzo diretto fu rispedito al mittente (Ministero dello Sviluppo Economico) in quanto non c’era alcun risparmio sulle polizze dei cittadini a fronte di un’evidente riduzione delle tutele per i danneggiati.

Il 15.12.2005 l’A.D.U.AS organizzò una manifestazione al Ministero dello Sviluppo Economico con tanto di Carabinieri in assetto antisommossa e fu bloccata via veneto.

Ritornai al Ministero dello Sviluppo Economico, fui ricevuto dal Responsabile dell’Ufficio Legislativo, in quell’incontro rilevai che il testo dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni non poteva funzionare, c’era una sproporzione tra le parti, da un lato il soggetto economicamente più forte con a disposizione tecnici, medici, liquidatori, capacità economiche, dall’altro un cittadino danneggiato che da solo doveva affrontare “golia”, senza avere le capacità economiche e la preparazione giuridica. Il danneggiato per scrivere la richiesta danni incontrava una serie di trappole che consentivano alle compagnie di assicurazioni di non risarcire i danni, quest’ultime avrebbero aperto due sinistri, ed avevano interesse a risarcire entrambi i danneggiati in concorso di colpa, così non si riducevano le polizze, ma si incrementavano i premi.

Inoltre, la legge delega non prevedeva di escludere dai giudizi il litisconsorte necessario, l’interrogatorio formale del convenuto ed i giudici come potevano condannare il responsabile civile che non era stato citato in giudizio.

La risposta del responsabile dell’ufficio legislativo del Ministero fu imbarazzante: “avvocato la legge è fatta così perché la vuole così il Ministro”.

Ricordo che, come al solito in Italia, quando si vogliono tirare delle fregature le leggi si approvano in estate, quando gli italiani sono al mare e, così, fu decisa l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 209/2005 dal 1.1.2006 e l'indennizzo diretto (art. 149 Cosa succede dopo la sentenza 180/2009 della Corte Costituzionale e 150) dal 1.2.2007. Ci furono tante interviste a responsabili delle associazioni dei consumatori, mi duole ricordare che il Dott. Landi (Adiconsum) al TG5 disse: "finalmente sconfitta la lobby degli avvocati, faremo risparmiare ai cittadini tanti soldi sulle polizze assicurative" e così tante altre associazioni dei consumatori.

Pensai malignamente che le associazioni dei consumatori volevano prendersi la rappresentanza dei cittadini danneggiati al posto degli avvocati e non gli importava nulla della riduzione delle polizze, mi chiedo ancora oggi se sbagliavo o avevo ragione... Ricordo lo sconforto dei colleghi, gli attacchi che subivamo dalle associazioni dei consumatori e dalle compagnie di assicurazioni, mi colpì in particolare un collega che mi chiese che fine avremmo fatto, lui aveva acquistato lo studio, stava pagando il mutuo, gli era nato da poco un figlio.

Gli risposi che il lavoro avrebbe subito una contrazione di circa il 20%, ma era nostro dovere spiegare ai danneggiati che senza l'aiuto di un avvocato avrebbero rischiato di ottenere minori risarcimenti ed avremmo proposto un testo di legge in parlamento.

L'indennizzo diretto giuridicamente era imperfetto, o veniva modificato oppure la Corte Costituzionale ne avrebbe evidenziato tutti i limiti.

Ci riunimmo con un gruppo di colleghi, decidemmo di redigere delle nuove lettere di intervento che continuassero a tutelare i diritti dei cittadini danneggiati e il diritto a vedere riconosciuti gli onorari legali. L'A.D.U.A.S. preparò un testo di legge proponendo la facoltatività dell'indennizzo diretto (atto 1835/2006 Camera dei Deputati), il cittadino danneggiato aveva la possibilità di scegliere se richiedere il risarcimento alla compagnia del responsabile civile o richiedere lo stesso alla propria assicurazione.

Il testo di legge prevedeva l'obbligo di citare in giudizio il responsabile civile e l'abrogazione dell'art. 9 comma 2 del D.P.R. 254/2006 (esclusione degli onorari degli avvocati). Riuscimmo grazie all'intervento dell'On. D'Agrò ad ottenere l'approvazione di parte del testo in commissione parlamentare.

Abbiamo continuato in questi anni a dialogare con il Ministero dello Sviluppo Economico, della Giustizia, con vari sottosegretari, deputati e senatori, chiedendo la facoltatività del risarcimento diretto.

Abbiamo ritrovato nell'eccezione sollevata dal Giudice di Pace di Palermo, tutti i contenuti espressi nella memoria depositata nel 2005 al Consiglio di Stato. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180/2009, ha fornito una lettura costituzionalmente orientata della procedura di risarcimento diretto, fugando molteplici dubbi circa la natura e le modalità di attuazione.

La Corte Costituzionale ha precisato che l'azione diretta contro il proprio assicuratore configura una facoltà per il danneggiato, ovvero un'alternativa all'azione tradizionale accordata per far valere la responsabilità dell'autore del danno.

Tale assunto si fonda sia sulla scelta lessicale effettuata dal legislatore, secondo cui il danneggiato "può" ma non "deve" esperire l'azione di cui all'art. 149 D. Lgs 209/2005, sia sull'obiettivo perseguito dalla legge delega in materia di diritto assicurativo attraverso il nuovo Codice delle Assicurazioni, ovvero rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso. La configurazione della procedura di indennizzo diretto quale rimedio facoltativo è sembrata alla Corte Costituzionale l'unica possibile.

La pronuncia della Corte Costituzionale può quindi considerarsi un passo importante verso un effettivo rafforzamento della tutela accordata dall'ordinamento al danneggiato, cui viene effettivamente offerto un ulteriore rimedio che si affianca, senza sostituirli o escluderli, a quelli già esistenti. La sentenza 180/2009 emessa dalla Corte Costituzionale, che si è abbattuta come una falce sull'indennizzo diretto è un importante risultato dell'avvocatura, che in particolare a Roma ha organizzato due manifestazioni, nell'anno 2005, contro gli art. 149 e 150 del Decreto legislativo n. 205/2009 ed ha fornito un determinante contributo giuridico alla risoluzione dei problemi connessi all'applicazione dell'indennizzo diretto. Finalmente oggi possiamo affermare che l'indennizzo diretto non è più un pericolo per i cittadini e gli avvocati, ma può essere utilizzato come un ulteriore strumento di tutela. Oggi è facile dire "lo avevamo detto e previsto", ma sono stati anni difficili in cui si aveva la sensazione che i cittadini sarebbero stati progressivamente privati del diritto di difesa.

Lanciamo ancora un appello, se ci sarà una prossima riforma del diritto assicurativo sarà indispensabile la redazione di un testo di legge frutto del lavoro e della collaborazione di un tavolo tecnico composto da magistrati, avvocati, assicuratori e ministero dello sviluppo economico.

Solo un reale confronto tra le parti potrà garantire una maggiore tutela giuridica ai cittadini danneggiati, rispettando la Carta Costituzionale ed il diritto di difesa, ma per il momento godiamoci finalmente una vittoria per i danneggiati e l'avvocatura.

Pietro Di Tosto Avvocato del Foro di Roma

<http://www.renatosavoia.com/news/visual.php?num=68978>

Poche volte l'intervento della Corte Costituzionale è stato tanto atteso come in questo caso, che finalmente restituisce coerenza al sistema della responsabilità civile.

In maniera netta, definita e che non ammette repliche, la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato una volta per tutte la facoltatività della procedura di indennizzo (rectius: risarcimento) diretto, prevista dagli artt. 149-150 del codice delle assicurazioni (d. lgs. 209/05).

I passaggi chiave della sentenza:

- 1) nulla autorizza a ritenere che siano stati stravolti i principi in tema di responsabilità civile;
- 2) carattere alternativo, e non esclusivo, dell'azione diretta nei soli confronti del proprio assicuratore;
- 3) la disciplina confermativa dell'azione diretta (art. 144 Cod. ass.) e l'introduzione di un'ipotesi speciale di essa, quella contro il proprio assicuratore (art. 149), non può aver precluso l'azione di responsabilità civile;
- 4) Il nuovo sistema di risarcimento diretto non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato;
- 5) Sulla base del significato proprio delle parole, secondo la loro connessione (art. 12 disposizioni sulla legge in generale), l'azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un'alternativa all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno.

Renato Savoia

CAPO V - ABROGAZIONI

Art. 354.

(Norme espressamente abrogate)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 23 luglio 2003, n. 229, sono o restano abrogati:

- a) il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387;
- b) il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
- c) il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
- d) la legge 24 dicembre 1969, n. 990;
- e) il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39;
- f) il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738;
- g) la legge 7 febbraio 1979, n. 48;
- h) gli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 7-bis, 10, commi 5 e 6, e 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576;
- i) la legge 28 novembre 1984, n. 792;
- l) la legge 22 ottobre 1986, n. 742;
- m) la legge 22 dicembre 1986, n. 772;
- n) la legge 7 agosto 1990, n. 242;
- o) la legge 9 gennaio 1991, n. 20;
- p) il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393;
- q) l'articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- r) la legge 17 febbraio 1992, n. 166;
- s) gli articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
- t) il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993;
- u) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;
- v) l'articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35;
- z) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
- aa) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
- bb) il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ad eccezione degli articoli 2, 4, 5, 14, 15, 16, commi da 1 a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56;
- cc) l'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- dd) il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
- ee) l'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- ff) il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;
- gg) l'articolo 27, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- hh) il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n.137;
- ii) l'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- ll) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- mm) il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239;
- nn) gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
- oo) l'articolo 81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- pp) il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93;
- qq) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190;
- rr) il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307;
- ss) l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

La sentenza n. 180 del 2009 della Corte Costituzionale.

Prevede che, accanto all'azione diretta concessa verso il proprio assicuratore, sia giustamente ammissibile anche l'azione ordinaria contro il responsabile del danno.

Quello che non mi pare invece corretta è l'interpretazione che la Consulta ci fornisce di tale azione ordinaria (concessa appunto contro l'autore del danno) identificandola con l'azione diretta anche contro l'assicurazione del responsabile del danno, azione che in realtà è espressamente ora preclusa, essendo stata espressamente abrogata dal nuovo Codice delle Assicurazioni (D. Lgs 209/05)

Prima era infatti inserita nella legge 990/69 che è stata sostituita dal CdA.

La Consulta non può dire che, essendo concessa, oltre l'azione diretta contro la propria assicurazione, anche l'azione ordinaria contro il responsabile del danno, è ancora ammessa pure l'azione diretta contro l'assicurazione di questi.

Per me (ma certamente sbaglierò e qualcosa mi sfugge) tale asserto pare un'assurdità, un'estensione abnorme (possibilità di agire contro l'assicurazione del danneggiante) di un principio giusto (possibilità di agire contro il danneggiante medesimo, ma soltanto contro di lui perché la vecchia azione diretta contro l'assicuratore del danneggiante ex L. 990/69 è ora abrogata e sostituita da quella descritta concessa solo contro l'assicuratore del danneggiato).

Insomma il fatto che sia ancora concesso di agire contro il responsabile del danno e non contro la propria assicurazione non comporta affatto che nella prima azione indicata (contro il responsabile del danno) si possa convenire in giudizio, con azione diretta, anche l'assicurazione dello stesso.

Tutto sarebbe stato diverso se la Corte avesse dichiarato incostituzionale la nuova azione diretta ex art. 149 CdA, ripristinando la precedente ed art. 18 L. 990/69. Ma così non è stato. La Corte ha interpretato (per me in modo improprio) il nuovo CdA ed ha pur sempre dichiarato **infondata la questione di legittimità sottopostale**. Le premesse dalle quale parte la sentenza sono corrette. La conclusione intermedia (possibilità azione ordinaria) pure. La conclusione ulteriore (possibilità di azione diretta contro l'altro assicuratore) per me certamente errata.

Cordialità. Giudice di Pace di di Montecchio Emilia (RE) avv. Alfredo Carbognani

p.s. Più che altro io non la capisco questa sentenza Corte Cost 180-09 . Riepilogo le mie idee.

Nel 1969 con la legge 990 inventarono l'azione diretta contro la Assicurazione del danneggiante.

Fu una novità, per così dire, epocale.

Nel 2005 il legislatore, rivedendo tutti i criteri ed abrogando espressamente la 990, ha scelto di inventare la nuova azione diretta contro il proprio assicuratore.

Prima il Tribunale di Torino poi quello di Brindisi (se non erro) hanno enunciato il principio che la nuova azione diretta, che va esperita contro il proprio assicuratore, non esclude l'esperibilità anche dell'azione ordinaria ex art. 2043-2054 c.c. contro il responsabile del danno. Questo dicono Torino e Brindisi e la stessa Consulta.

Tale azione del resto era consentita anche prima, non essendo l'azione diretta (che coinvolgeva l'assicurazione del danneggiante) un obbligo bensì una mera facoltà.

Anche oggi, oltre all'azione diretta contro il proprio assicuratore, è possibile anche l'azione soltanto contro il responsabile del danno.

La Consulta estendendo però tale principio della nuova legge (che ha pur sempre abrogato la vecchia azione diretta contro l'assicuratore del danneggiante, senza precludere l'azione ordinaria direttamente ed esclusivamente contro lo stesso) ci dice non solo che tale azione ordinaria è possibile, ma che è addirittura ancora possibile anche l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiante.

Insomma la Consulta rida' vita ad un'azione abrogata per legge.

Secondo me per far ciò avrebbe dovuto dichiarare incostituzionale la riforma che ha abrogato la 990

Avendo invece dichiarato l'infondatezza della questione, non avrebbe potuto ridare vita ad una norma abrogata.

Mi scuso per l'insistenza, ma scrivo prima di tutto per tenere traccia e memoria e per chiarire le idee a me stesso, con un auspicabile confronto con (più di me) illustri ed autorevoli interlocutori.